RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 3

Organizzazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) riordinare l'ENIT. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli altri organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sara' all'uopo riordinato e integrato;

b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri di economicita' e funzionalita';

c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita';

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i princi'pi di cui alle lettere b) e c); l'ENIT

puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni; le sue sedi periferiche saranno di conseguenza soppresse.

Versione in vigore dal 5 agosto 1993, non più in vigore dal 5 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-1993/art-3-organizzazioni-degli-uffici-della-presidenza-del-consiglio-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it